

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI AREZZO**

*

Linee Guida

per

la presentazione al Procuratore della Repubblica
degli
Accordi raggiunti mediante la negoziazione assistita
ai sensi del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito
in Legge 10/11/2014, n. 162 e s.m.e i

AMBITO DI APPLICAZIONE :

- la separazione personale di coniugi,;
- la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
- lo scioglimento dell'unione civile;
- le soluzioni consensuali relative a:
 - (i)disciplina modalità affidamento e mantenimento figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti ovvero maggiorenni portatori di grave handicap nati fuori del matrimonio;
 - (ii) assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
 - (iii) determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c.
- Le modifiche relative alle sopradette ipotesi

Si raccomanda di inserire nell'accordo con esattezza i dati anagrafici e codice fiscale delle parti e dei legali nonché si prescrive di indicare l'indirizzo PEC dei legali per consentire la trasmissione con questo mezzo

A) REQUISITI NECESSARI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge sopra indicata l'accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti personalmente e da almeno un avvocato per parte con indicazione del mandato per l'assistenza nella procedura di negoziazione.

Nell'accordo gli avvocati devono, espressamente, ex art. 6, comma 3 nonché avuto riguardo alle disposizioni del Ministero di Giustizia:

PRECISARE

- in quale ipotesi fra quelle previste dalla legge si verta (precisare anche in epigrafe);
- Se si domandi nulla-osta ovvero autorizzazione (ricordando che si fa luogo a nulla-osta "in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni

incapaci o portatori di handicap ai sensi dell'articolo. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti");

- se dal matrimonio o dall'unione civile o non coniugale siano nati o meno figli e se essi siano minori o maggiorenni e in quest'ultimo caso se abbiano o meno raggiunto autosufficienza economica e se convivano con l'uno o l'altro genitore ovvero se esistano figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- la data della firma dell'accordo, sia essa o meno contestuale per le due parti, tenendo conto dell'opportunità che la trasmissione alla Procura sia celere. Si raccomanda di rispettare per tutti i casi il termine previsto per il procedimento di autorizzazione in 10 giorni.
- quale dei legali è incaricato della presentazione in Procura dell'accordo e chi ritirerà l'originale del provvedimento per la trasmissione all'Ufficio di Stato Civile competente. Ove siano indicati più legali si presume che il mandato sia congiunto. E' salva la facoltà di delega con atto scritto a persona di fiducia, ivi incluso altro legale che ha seguito la procedura, purché espressamente autorizzata dalla parte assistita.

DARE ESPRESSAMENTE ATTO EX ART. 6, COMMA 3 D.L. 132/2014 conv. in L.164/2014 e s.m. e i.

- nelle ipotesi di separazione, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile:

- di aver tentato di conciliare le parti
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, **-in tutti gli accordi, di ogni tipo, fra genitori riguardanti la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori:**
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 5, comma 2, da parte di ciascun legale:

- l'autografia della firma della parte assistita,
- la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

Se le parti concludono un accordo che necessiti la trascrizione nei pubblici registri immobiliari o dei beni mobili registrati tale accordo dovrà avere tutti i requisiti richiesti per la trascrivibilità della disposizione e la sottoscrizione dovrà essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

B) DOCUMENTAZIONE – COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti, in carta semplice almeno i documenti indicati nell'*allegato n.1* oltre a quelli che gli istanti riterranno idonei ed opportuni al fine di consentire, specialmente nei procedimenti autorizzativi, le più opportune verifiche e riscontri.

C) COMPETENZA TERRITORIALE

In caso di separazione

Competenza territoriale:

- La Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza, che se diversa da quella attuale dovrà risultare da una certificazione (certificato storico) autocertificazione allegata agli atti

In caso di divorzio

Competenza territoriale:

- la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza;
- dove le parti o una di esse siano stranieri che optano per l'applicazione di una legge diversa da quella italiana dovranno allegare il testo di legge straniera tradotta in lingua italiana;

In caso di scioglimento dell'Unione Civile

Competenza territoriale:

- la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza;
- dove le parti o una di esse siano stranieri che optano per l'applicazione di una legge diversa da quella italiana dovranno allegare il testo di legge straniera tradotta in lingua italiana;

In caso di accordi relativi alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e loro modifica

Competenza territoriale:

- La Procura nel cui ambito circondariale il figlio e/o i figli hanno la residenza abituale (ex plurimis Cass. Civ. 7 giugno 2021 n. 15835)

In caso di determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori (siano essi coniugi o ex coniugi o uniti civilmente e conviventi o non conviventi con uno o entrambi i genitori)dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e sua modifica

Competenza territoriale:

- La Procura nel cui ambito circondariale il figlio e/o i figli hanno la

residenza abituale (ex plurimis Cass. Civ. 7 giugno 2021 n. 15835)

In caso di determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c

Competenza territoriale:

- La Procura nel cui ambito è la residenza abituale dell' alimentando o in alternativa il luogo di residenza del soggetto tenuto alla prestazione alimentare (arte. 18 e 20 c.p.c.)

C) PRESENTAZIONE

L'accordo dovrà essere presentato, in 3 copie originali, da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso e che sia autorizzato dalle parti presso la Segreteria "Affari Civili" del Procuratore della Repubblica

O, in alternativa

Trasmesso a mezzo PEC con i relativi allegati al seguente indirizzo PEC affaricivili.procura.arezze@giustiziacert.it con deposito dell'originale in un momento successivo

D) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE dell'accordo al Procuratore della Repubblica

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di Handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita DEVE essere trasmesso al procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sua sottoscrizione

E) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

Il provvedimento di nulla-osta o di autorizzazione o di diniego, unitamente alla copia digitale dell'accordo depositato, saranno comunicati ai legali ai rispettivi indirizzi PEC contenuti nell'accordo.

Due originali dell'accordo, in assenza di specifiche disposizioni sul punto, verrà restituito all'avvocato che ha presentato l'accordo e al momento del ritiro sarà sottoscritta una ricevuta di consegna sulla quale verrà apposta anche la data. Un'originale dell'accordo rimarrà agli atti della Procura.

L'originale del provvedimento di nulla osta o di autorizzazione rimarrà agli atti dell'ufficio, all'avvocato che ha presentato l'accordo o a quello

eventualmente individuato nell'accordo medesimo verrà rilasciata copia conforme dello stesso, per la successiva trasmissione all'Ufficio di stato civile competente. Al momento del ritiro sarà sottoscritta una ricevuta di consegna sulla quale verrà apposta anche la data.

L'originale del provvedimento di nulla osta o di autorizzazione rimane custodito in separata raccolta annuale corredata da relativo indice presso la Procura.

Le parti possono autorizzare il legale o i legali incaricati della presentazione dell'accordo o del ritiro dell'originale del provvedimento e alla trasmissione degli atti all'Ufficio di Stato civile a delegare gli adempimenti a persona di sua fiducia, non escluso altro legale che ha seguito la procedura, purché con atto scritto che rimarrà agli atti della Procura.

Ove le parti abbiano interesse a conservare una copia dell'accordo conforme a quello che viene presentato in Procura potranno ottenerla successivamente all'emanazione del provvedimento analogamente alla copia conforme dei provvedimenti emessi.

Per eventuali comunicazioni alla Procura la PEC di riferimento è la seguente:
affaricivili.procura.arezzo@giustiziacert.it

F) TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO E DEL PROVVEDIMENTO DI NULLAOSTA-E/O DI AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIALE di STATO CIVILE

Dal momento della ricevuta della comunicazione per PEC e/o della data del ritiro dell'originale del provvedimento o di una sua copia conforme, se precedente, decorreranno i 10 (dieci) giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile competente. Si ricorda che il mancato rispetto del termine è sanzionato anche come illecito amministrativo (art. 6 comma 4 D.L. 132/2014 conv. in L. 154/2014)

G) CONTRIBUTO UNIFICATO ED ESENZIONI – PERIODO FERIALE-SOSPENSIONE DEI TERMINI

In conformità alle disposizioni ministeriali non viene richiesto il versamento del contributo unificato, dell'imposta di bollo né dei diritti di certificazione sulle copie conformi dei provvedimenti e dell'accordo.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che non si applica la sospensione feriale dei termini (Min. Giustizia 13.03.2015 n. 2309)

Con risoluzione n. 65 /E del 16/07/2015 il Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto l'applicabilità anche agli accordi di negoziazione assistita dell'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, sempreché dal testo dell'accordo medesimo "emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale"

Si evidenzia che il beneficio dell'esenzione fiscale per imposte e tasse in presenza di accordi aventi contenuto patrimoniale è espressamente previsto solo per gli accordi aventi la funzione di definizione della crisi coniugale (accordi di separazione, cessazione effetti civili e scioglimento del matrimonio e loro modifiche) e non al di fuori di tale ambito. Pertanto i suddetti benefici sono da ritenersi esclusi per disposizioni patrimoniali contenute in accordi di scioglimento di unione civile, di regolamentazione dei rapporti per figli nati fuori del matrimonio, loro modifiche e altri procedimenti previsti.

H) Nei casi in cui è previsto il **nulla osta**, tenuto conto che il controllo riservato alla Procura attiene alla **regolarità formale** dell'accordo, **potranno essere richieste integrazioni formali** se risultanti necessarie od opportune senza alcun onere per la Procura di comunicazioni o notifiche.

I) Nei casi in cui l'autorizzazione venga **negata** il Procuratore rimetterà gli atti al Presidente del Tribunale con pur **sintetica motivazione** onde consentire alle parti prima dell'udienza di comparizione che sarà fissata dal Presidente del Tribunale ogni verifica ed integrazione per il miglior esito della procedura innanzi al Presidente.

In allegato alla presente indicazioni sulla documentazione richiesta

Arezzo, li 20 dicembre 2022


ORDINE DEGLI AVVOCATI
DIA REZZO



Il Presidente

avv. Roberto DeFraja

PROCURA DELLA
REPUBBLICA
DI AREZZO



Il Procuratore

Dr. Roberto Rossi

Per adesione:

CAMERA CIVILE
DI AREZZO

AIAF TOSCANA AREZZO

ONMF AREZZO

ATI TOSCANA
AMI TOSCANA

[Handwritten signatures and notes over the stamps and text]

Allegato 1

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI AREZZO**

DOCUMENTI da ALLEGARE al RICORSO

Si chiede di allegare, in ogni caso:

- Copia dei documenti di identità delle parti dell'accordo;
- Copia della **CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**, in corso alla data della firma dell'accordo, che è presupposto necessario di ogni accordo.

ATTENZIONE

Per gli accordi relativi a separazioni, divorzi, unioni civili e alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, nonché per le modifiche relative a questi procedimenti in presenza di: **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave**, dovranno essere allegate:

- dichiarazioni dei redditi (o dichiarazioni sostitutive autenticate dal Comune) delle parti relative agli ultimi 2 (due) anni.
Qualora non siano state presentate una o più dichiarazioni dei redditi relative al biennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o al patrimonio relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.
- dichiarazione in forma di autocertificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 di ciascuno dei genitori che i figli maggiorenni ancora conviventi di cui non si prevedano forme di mantenimento sono economicamente autosufficienti.
- Per i figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento valido di identità di ciascuna delle parti
- Certificato per estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato.
- Certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuna

- delle parti
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuna delle parti **in presenza di figli minori o di figli non autonomi sotto il profilo economico ovvero portatori di handicap.**
 - **Qualora non siano state presentate una o piu' dichiarazioni dei redditi relative al biennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o al patrimonio relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.**
 - certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne in presenza di questa situazione

DIVORZI

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento di identità di ciascuna delle parti valido
- Certificato per estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- Certificato contestuale di Stato di famiglia e di residenza di ciascuna delle parti
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

oppure

copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato **insieme a** copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita **insieme a** copia del relativo provvedimento autorizzativo (separazione ex art. 6 Legge 162/2014)

oppure

copia del verbale di separazione perfezionata avanti all'Ufficiale di Stato civile **insieme a** relativa certificazione (separazione ex art. 12 Legge 162/2014)

- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuna delle parti **in presenza di figli minori o di figli non autonomi sotto il profilo economico ovvero portatori di handicap.**
- **Qualora non siano state presentate una o piu' dichiarazioni dei redditi relative al biennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o al patrimonio relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.**

- certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne in presenza di questa situazione

SCIoglIMENTO UNIONE CIVILE

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento di identità di ciascuno degli uniti civilmente valido
- Certificato per estratto dell'atto di costituzione di unione civile con annotazione della dichiarazione di volontà di scioglimento
- Certificato contestuale di residenza, stato di famiglia, cittadinanza di ciascuno degli uniti civilmente
- copia autentica della dichiarazione (unilaterale o congiunta) di voler sciogliere l'unione civile resa avanti all'Ufficiale di Stato Civile competente (luogo di costituzione dell'Unione o luogo di residenza del dichiarante o di uno dei due dichiaranti) di almeno 3 mesi precedente

ACCORDI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELL' AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI MINORI E MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI OVVERO MAGGIORENNI PORTATORI DI GRAVE HANDICAP NATI FUORI DEL MATRIMONIO

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento valido di identità di ciascuna delle parti
- Certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuna delle parti
- Certificato per riassunto di nascita del figlio /figli
- Certificato di stato di famiglia e residenza anagrafica del figlio o di ciascun figlio
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuna delle parti
- **Qualora non siano state presentate una o piu' dichiarazioni dei redditi relative al biennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o al patrimonio relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.**
- certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne in presenza di questa situazione

Non è prevista la trasmissione di questo accordo da parte degli avvocati all'ufficio di stato civile

ACCORDI RELATIVI AD ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DAL FIGLIO MAGGIORENNE NON

ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE AI GENITORI (siano o meno coniugi o ex coniugi o uniti civilmente e conviventi o non conviventi con uno o con entrambi i genitori)

Questa ipotesi può riguardare differenti situazioni e controversie collegate o non collegate con fattispecie di cui ai punti che precedono o al di fuori di esse e potrà avere sia due che tre parti ed anche più di 3 parti in presenza di più figli maggiorenni. Ogni parte dovrà essere assistita da un avvocato differente.

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento valido di identità di ciascuna delle parti
- Certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuna delle parti
- Certificato per riassunto di nascita del figlio /figli
- Certificato di stato di famiglia e residenza anagrafica del figlio o di ciascun figlio
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuna delle parti, incluso il figlio maggiorenne.
- **Qualora non siano state presentate una o piu' dichiarazioni dei redditi relative al biennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o al patrimonio relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.**
- certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne in presenza di questa situazione
- In presenza di una precedente regolamentazione dei rapporti di mantenimento che si vogliono disciplinare con l'accordo, allegare copia autentica dell'ultimo atto o provvedimento che si va a modificare

Non è prevista la trasmissione di questo accordo da parte degli avvocati all'ufficio di stato civile.

DETERMINAZIONE DEGLI ALIMENTI. EX ART. 433 c.c.c.

Precisazione: si rinvia al disposto dell'art.433 c.c. evidenziando che l'obbligo dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti, diritto di carattere indisponibile, è progressivo per cui i soggetti tenuti in grado posteriore sono tenuti alla prestazione alimentare se quelli chiamati in grado anteriore non sono nelle condizioni di assolvere l'obbligo. La norma è stata modificata dall'art. 1 co. 65 L.76 /2016 che ha inserito anche l'obbligo del convivente con precedenza sui fratelli e sulle sorelle e per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Nell'accordo dovrà dunque darsi atto e conto dello stato di bisogno del richiedente gli alimenti, ma anche dell'ordine degli obbligati e in caso di mancato rispetto di tale ordine, del fatto che l'obbligato precedente non si trova nella condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare.

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Copia documento valido di identità di ciascuna delle parti
- Certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuna delle parti
- Documentazione attestante lo stato di bisogno e le condizioni economiche del soggetto a cui favore di attribuiscono gli alimenti (es. ISEE)
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuna delle parti
- **Qualora non siano state presentate una o piu' dichiarazioni dei redditi relative al biennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o al patrimonio relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.**
- Indicazioni precise circa l'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. e l'impossibilità di chi è tenuto in grado precedente di poter soddisfare l'obbligo alimentare

Non è prevista la trasmissione di questo accordo da parte degli avvocati all'ufficio di stato civile.

MODIFICHE:

Documentazione richiesta in carta semplice:

- Documenti di identità delle parti in corso di validità
- Certificato per estratto dell'atto di matrimonio con le necessarie annotazioni della separazione e/o divorzio o dell'atto di costituzione dell'Unione civile con annotazioni - da rilasciare dall'Ufficio in cui il matrimonio è stato celebrato o l'unione costituita.
- Certificati contestuali di stato di famiglia e di residenza di entrambe le parti
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 (due) anni di ciascuna delle parti in presenza di figli minori o figli non autonomi sotto il profilo economico ovvero portatori di handicap .
- **Qualora non siano state presentate una o piu' dichiarazioni dei redditi relative al biennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o al patrimonio relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.**
- In presenza di handicap di figlio maggiorenne occorre produrre idonea documentazione.

In caso di modifiche della separazione, inoltre:

- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di

omologa

oppure

copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo provvedimento autorizzativo (separazione ex art. 6 Legge 162/2014)

oppure

copia del verbale di separazione perfezionata avanti all'Ufficiale di Stato civile insieme alla relativa certificazione (separazione ex art. 12 Legge 162/2014)

In caso di modifiche del divorzio, inoltre:

- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato

oppure

copia autentica dell'accordo di cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo nulla osta o del provvedimento autorizzativo (divorzio ex art. 6 Legge 162/2014)

oppure

copia del verbale di divorzio perfezionato avanti all'Ufficiale di Stato civile insieme alla relativa certificazione (divorzio ex art. 12 Legge 162/2014)

In caso di modifiche dello scioglimento dell'unione civile, inoltre:

- copia autentica della sentenza di scioglimento dell'unione civile con attestazione del passaggio in giudicato

oppure

copia autentica dell'accordo di scioglimento dell'unione civile raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo nulla osta o del provvedimento autorizzativo (ex art. 6 Legge 162/2014)

oppure

copia del verbale di scioglimento dell'unione civile perfezionato avanti all'Ufficiale di Stato civile insieme alla relativa certificazione (ex art. 12 Legge 162/2014)

In caso di modifiche nei casi di regolamentazione dei rapporti relativi a figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente nati fuori del matrimonio o maggiorenni portatori di handicap, inoltre:

- copia autentica del decreto o diverso provvedimento giurisdizionale

dotato di definitività che regola i rapporti di cui si chiede la modifica

oppure

copia autentica dell'accordo di regolamentazione del rapporto raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo provvedimento autorizzativo (ex art. 6 Legge 162/2014 modificato da L. 206/2021)

In caso di modifiche nei casi di assegni alimentari ex art.443 c.c., inoltre:

- copia autentica del decreto o diverso provvedimento giurisdizionale dotato di definitività che regola i rapporti di cui si chiede la modifica

oppure

copia autentica dell'accordo di regolamentazione del rapporto raggiunto con la negoziazione assistita insieme a copia del relativo provvedimento autorizzativo (ex art. 6 Legge 162/2014 modificato da L. 206/2021)

Indicazioni dall'ORDINE DEGLI AVVOCATI:

Il Consiglio Nazionale Forense ha creato il gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita con il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi stessi da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso, così da assolvere all'obbligo di monitoraggio di cui all'art. 11, comma secondo, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

Con tale sistema, il Consiglio Nazionale Forense, pertanto, avrà accesso soltanto ai dati numerici e anonimi, inerenti la qualità di accordi depositati e le materie oggetto degli stessi, senza possibilità alcuna di prendere visione dei dati sensibili ivi contenuti ovvero del testo stesso degli accordi.

In occasione di ciascun deposito, al COA perverrà apposita pec, recante in allegato il testo dell'accordo e la relativa nota di deposito, con indicazione dei dati principali dell'accordo depositato.

Spetterà al COA archiviare la documentazione, secondo la vigente normativa in materia di privacy.

Il COA di Arezzo ha aderito a tale iniziativa, condizione necessaria per l'utilizzo del gestionale.

Il COA di Arezzo invita gli avvocati a depositare sul predetto gestionale gli accordi di negoziazione assistita seguendo la procedura indicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, sezione "Per l'iscritto", cliccando su "negoziazione assistita" e successivamente su "modalità di deposito".

In ogni caso, per comodità degli avvocati di seguito si indica il sito per effettuare il deposito sul gestionale del CNF:
www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi.

VEDASI
ALLEGATO
F.I.I.F. e C.N.F.
CHE SEGUE



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Ordine Avvocati Arezzo
Piazza Flacone e Borsellino n. 1 - AREZZO (AR)

Arezzo, li 18.10.2022

On.le

Ordine Degli Avvocati di Arezzo

Oggetto: "Linee guida per accordi raggiunti mediante la negoziazione assistita".
Osservazioni

Il Comitato Pari Opportunità, riunitosi in data 18.10.2022, letto il documento denominato "Linee guida per accordi raggiunti mediante la negoziazione assistita", a fronte della richiesta di osservazioni, deduce quanto segue.

Il Comitato, pur non ritenendosi competente a pronunciarsi sull'intero tema oggetto del protocollo, si limita ad esaminare i soli "passaggi" che possano evidenziare profili discriminatori nei confronti dei soggetti coinvolti nelle procedure trattate.

In particolare, in relazione al paragrafo rubricato come E) in punto di beneficio dell'esenzione fiscale, non si può non criticare l'esclusione da detto beneficio delle disposizioni patrimoniali contenute in accordi di scioglimento di Unione civile, di regolamentazione dei rapporti per figli nati fuori dal matrimonio e loro modifiche e altri procedimenti previsti. Per quanto siano noti il fondamento normativo e giurisprudenziale che ad oggi non hanno consentito il superamento di tale discriminazione, il comitato auspica il raggiungimento di un sistema di sostanziale uguaglianza di trattamento.

Tanto si doveva

Ossequi,

Per CPO Arezzo

Avv. Anna Miele

ANNA
MIELE
19.10.2022
09:24:09
GMT+01:00



Roma, 5 febbraio 2024

Ill. mi Signori Avvocati
- *PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI*
- *REFERENTI PER L'INFORMATICA PRESSO I COA*
e. p.c.

Ill. mi Signori Avvocati
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

OGGETTO: Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

Gentile Presidente,
Responsabile per l'Informatica del COA

come noto, il comma 3-ter all'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, introdotto dall'art. 9 del D-Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 prevede che i Consigli dell'Ordine ricevano telematicamente gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia¹, curandone la conservazione ai sensi di legge² e rilasciandone copia autentica.

Al fine di offrire servizi utili e gratuiti ai Consigli dell'Ordine e di semplificare l'attività professionale degli Avvocati italiani - che, così, potranno disporre di un unico sistema gratuito per il deposito degli accordi - il Consiglio Nazionale Forense tramite la FIIF ha sviluppato e mette a disposizione la piattaforma

<http://negoziazione.consiglionazionaleforense.it>

per i depositi ai COA delle copie degli accordi, che sostituisce a partire da oggi, 5 febbraio, quella ideata dall'Osservatorio permanente sulla giurisdizione (ONPG) cui, da tempo, la maggior parte degli Ordini ha aderito.

L'utilizzo del programma *on-line* è intuitivo per gli avvocati, che potranno accedere con i consueti servizi di identità digitale (SPID, CIE e CNS), compilando il modulo informativo per il monitoraggio dei dati³ e caricando in upload il file della negoziazione (ed in via temporanea, qualora distinto, il file del nullaosta o di autorizzazione del competente procuratore della Repubblica). Gli avvocati potranno, inoltre, consultare i dati delle proprie negoziazioni depositate nonché quelle degli accordi depositati dai Colleghi (co-difensori o difensori di controparte) presso uno dei Consigli dell'Ordine italiani.

¹ per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.

² art. 43 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

³ art. 11, comma 2 del decreto Legge n. 132/2014

L'applicativo permetterà, altresì, l'agevole recupero delle informazioni da parte dei Consigli dell'Ordine che, tramite procedure automatizzate potranno così approvare il deposito, consultare, recuperare i file digitali, esibire e attestarne la conformità in maniera semplificata utilizzando, se ritenuto, il modello di attestazione contenuto nella piattaforma.

Tutti i Consigli dell'Ordine sono già censiti con le credenziali del Presidente che, accedendo con la propria identità digitale dall'apposito menù potrà creare amministratori e delegati alle attività della piattaforma.


In occasione dell'incontro di Esperienze a Confronto programmato per il 15/16 febbraio 2024 a Bologna sarà fatta una presentazione completa della piattaforma.

Per qualsivoglia informazione od approfondimento tecnico, il Consiglio nazionale forense ha organizzato un help desk, dalle ore 10 alle ore 13 raggiungibile a questo indirizzo mail negoziazione@consigli nazionaleforense.it al numero di telefono 06 977 488.

Con i migliori saluti,

Il Presidente

Cons. Avv. Francesco Greco



Il Coordinatore della

Commissione mediazione e negoziazione

Cons. Avv. Enrico Angelini



*La Vice-Presidente della
FIIF*

Cons. Avv. Carolina Scarano

